

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1995

che stabilisce i metodi di controllo ai fini della conservazione della qualifica « ufficialmente indenni da tubercolosi » attribuita agli allevamenti bovini nei Paesi Bassi

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/138/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 14,

considerando che nei Paesi Bassi più del 99,9 % degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 64/432/CEE, e in possesso dei requisiti prescritti per ottenere tale qualifica da almeno dieci anni; che ogni anno, negli ultimi sei anni, sono stati riscontrati casi di tubercolosi bovina in non più di un allevamento su ogni 10 000 allevamenti;

considerando che tutti i bovini macellati nei Paesi Bassi vengono sottoposti a un'ispezione sanitaria post mortem, eseguita da un veterinario ufficiale;

considerando che, per consentire agli allevamenti di conservare la qualifica « ufficialmente indenni da tubercolosi », occorre stabilire opportune misure di controllo, che ne assicurano l'efficacia e siano adattate alla particolare situazione sanitaria degli allevamenti bovini in Olanda;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

1. È istituito un sistema di identificazione che consenta di risalire all'allevamento d'origine e di transito di ogni bovino.

2. Ogni bovino macellato deve essere sottoposto ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale.

3. Ogni sospetto di tubercolosi in un bovino vivo, morto o macellato deve essere notificato all'autorità competente.

4. In ogni caso l'autorità competente predispone le indagini necessarie per eliminare o confermare il sospetto, comprese le ricerche a monte per l'allevamento d'origine e di transito. Se, al momento dell'ispezione sanitaria post mortem o della macellazione, vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi, l'autorità competente sottopone i tessuti lesi ad un'analisi di laboratorio.

5. L'attribuzione della qualifica « ufficialmente indenne da tubercolosi » agli allevamenti d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a quando le analisi cliniche e di laboratorio o le reazioni alla tubercolina non abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina.

6. Se le analisi cliniche o di laboratorio o le relazioni alla tubercolina confermano il sospetto di tubercolosi, la qualifica di « ufficialmente indenne da tubercolosi » degli allevamenti di origine e di transito è revocata.

### Articolo 2

La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi è revocata fino a quando:

- tutti gli animali ritenuti contagiati siano stati allontanati dall'allevamento;
- i locali e il materiale siano stati disinfettati;
- tutti gli animali restanti di età superiore a sei settimane abbiano reagito negativamente ad almeno due intradermotubercolizzazioni ufficiali, eseguite a

<sup>(1)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

norma dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE, la prima delle quali sia stata effettuata almeno sei mesi dopo l'allontanamento dell'animale contagiato e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

*Articolo 3*

Informazioni su eventuali allevamenti infetti, nonché una relazione epidemiologica, vanno immediatamente comunicate alla Commissione, fermo restando che per allevamento infetto si intende un allevamento d'origine o di transito nei quali sia stata accertata la presenza, in uno o più bovini del « micobacterium bovis ».

*Articolo 4*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*